

ROSARIO RUSSO

Il P.M. presso la S.C civile! Chi era costui? Appunti sugli artt. 75 e 81 del D.L. n. 69 del 2013.

1. Morfologia, struttura e *ratio* - 2. La novella - 3. Le conseguenze sul Pubblico Ministero di legittimità non autonomo. - 4. Le conseguenze sul Pubblico Ministero di legittimità autonomo - 5. Il *quia*.

1. Vi è soltanto un ufficio giudiziario ai cui componenti non è sufficiente dimostrare di avere adempiuto i propri doveri funzionali; no, non basta: essi infatti, per essere accettati e diventare credibili, devono perennemente spiegare e dimostrare anche a che cosa serva la loro funzione, ancorché puntualmente imposta dalla legge. Questo misterioso Ufficio, questo UFO giuridico, è quello di Pubblico Ministero davanti alla Suprema Corte in sede civile, di cui è titolare niente poco di meno che il P.G. presso la stessa Corte. Niente di grave: «storia di ordinaria sottovalutazione», si potrebbe concludere. Sennonché, sembra che perfino il Legislatore nel licenziare il D.L. n. 69 del 2013 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98) sia incorso in qualche non lieve né innocua incomprensione; e perciò si rende necessaria una risposta alla seguente *quaestio iuris*: perché esiste qualcosa (*nonnihil*), cioè l'intervento del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte giudicante in sede civile, anziché *nihil*? Come al solito, quanto più apparentemente banale sia la domanda ed ovvia la risposta («Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare»: cioè la Legge, nella dimensione del veteropositivismo teorico, o addirittura tecnico), tanto più occorre invece scavare fino alle radici (secondo gli approdi del positivismo metodologico o del giusrazionalismo). Eppure il *corpus* normativo non ha nulla di esoterico; è anzi straordinariamente ricco (se non addirittura ridondante) e vistosamente didascalico. La disciplina del ruolo del Pubblico Ministero è delineata intanto in modo (scientificamente) ortodosso dal R.D. n. 12 del 1941 (*infra* O.G.). Esso esordisce con una norma generale e sintetica (l'art. 73 O.G.), in cui le funzioni del Pubblico Ministero nel settore civile e penale sono intanto significativamente fuse; si sviluppa ulteriormente con la specificazione di tali funzioni in materia penale (art. 74 O.G.) ed in materia civile (art. 75 O.G.), non mancando di delineare un ruolo ancora più peculiare per il Pubblico Ministero presso la Suprema Corte, chiamato a intervenire e a concludere «in tutte le udienze civili e penali» (art. 76 O.G.). Questa impostazione di fondo, tesa ad assimilare il ruolo del Pubblico Ministero civile e penale davanti alla Suprema Corte per distinguerlo dal ruolo del Pubblico Ministero davanti al Giudice di merito, sembra restare in ombra nella disciplina codicistica civile (artt. 69 - 74 c.p.c.); ma permane ugualmente indiscutibile. Ancorché infatti l'art. 70, 2° c.p.c. inserisca tra i casi di intervento obbligatorio quello svolto dal Pubblico Ministero davanti alla Suprema Corte civile, resta conclamata sia la distinzione tra Pubblico Ministero di merito e Pubblico Ministero di legittimità sia la loro inevitabile complementarità. Il primo esercita l'azione civile nei casi espressamente stabiliti dall'art. 69 c.p.c. (Pubbli-

co Ministero di merito agente¹), sempre con potere d'impugnazione (art. 72, 1° c.p.c.); interviene inoltre nelle cause, specificate in modo più o meno stringente dall'art. 70 c.p.c. (intervento del Pubblico Ministero di merito, c.d. obbligatorio o facoltativo), a volte anche con potere di impugnazione come previsto dagli artt. 72, 3°, 4° e 5° c.p.c.². Per fortuna nessuno dubita della necessità e della intrinseca razionalità del ruolo del Pubblico Ministero davanti al giudice di merito (qualche che sia il rito previsto), sicché in proposito basta rinviare alla Dottrina più avveduta³, non senza osservare che fin qui nessuno ne ha mai proposto l'abolizione o la dimidiazione. L'intervento del P.G. presso la Suprema Corte prescinde invece dalla sussistenza di uno dei casi previsti dagli artt. 69 e 70 c.p.c. e dunque, ancorché fossero inibiti l'azione o l'intervento davanti al Giudice di merito ex artt. 69 e 70 c.p.c., detto Ufficio deve comunque partecipare al giudizio di legittimità (Pubblico Ministero di legittimità autonomo o puro)⁴; ma allo stesso tempo l'intervento del P.G. in tutte le udienze civili della Suprema Corte si pone in necessaria istituzionale continuità rispetto a quello di merito, volta che la causa (promossa dal Pubblico Ministero di merito o svolta con il suo intervento, obbligatorio o facoltativo) sia pervenuta davanti alla Corte di Cassazione (Pubblico Ministero di legittimità non autonomo)⁵. Ben vero, «Pubblico Ministero» è concetto di sintesi, perché vale a riassumere (*in utroque iure*) la consistenza di un ufficio giudiziario requirente, dislocato sul territorio *a latere* degli (presso gli) uffici giudicanti: tralasciando il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni e il Pubblico Ministero militare, la Procura della Repubblica si occupa degli affari assegnati alla competenza del Tribunale; in via altrettanto esclusiva la Procura Generale presso la Corte d'Appello si occupa degli affari assegnati a ta-

¹ Per esempio, chiedendo con il rito camerale l'interdizione ai sensi dell'art. 417, 1° c.c. ovvero postulando i provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c. nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

² Così nelle cause di separazione l'ordinanza presidenziale deve essere comunicata ai sensi dell'art. 709 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale è tenuto ad intervenire ai sensi dell'art. 70, 1°, n. 2 c.p.c. senza potere di impugnare (Sez. 1, Sentenza n. 6965 del 14/05/2002, Rv. 557203); potere che invece gli viene riconosciuto nel procedimento di divorzio limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci (art. 5, 5° l. n. 898 del 1970).

Esaurienti e pregevoli approfondimenti si rinvergono in F. MOROZZO DELLA ROCCA, voce *Pubblico Ministero. Diritto processuale civile*, E.d.D., vol. XXXVII, pag. 1077 e segg., Milano, 1988.

³ Cfr., per tutti, le memorabili pagine di V. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale*, vol. I, pag. 299 e segg., Napoli, 1973, che addirittura auspica una più vigile ed attenta partecipazione in concreto del Pubblico Ministero civile di merito; nonché A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, p. 295 e segg.; F. MOROZZO DELLA ROCCA, loc. cit.

⁴ L'intervento del Pubblico Ministero è imposto dalla legge «non in ragione della natura o dell'oggetto della controversia, ma della funzione istituzionale dell'organo giudicante. Ne risultano sfumata la sua posizione di parte ed esaltati i suoi caratteri di organo di giustizia, chiamato a collaborare alla realizzazione dell'ordinamento indipendentemente dalla natura degli interessi in concreto dedotti in giudizio.....egli dà il suo apporto alla dialettica processuale con la proposizione imparziale delle questioni, postulando la decisione conforme all'ordinamento»: così F. MOROZZO DELLA ROCCA, loc. cit., pag. 1092.

⁵ Questa fondamentale distinzione è data ovviamente per scontata da F. MOROZZO DELLA ROCCA, loc. cit., pag. 1093 e risulta *per tabulas* dall'art. 72, 2° c.p.c.

le ufficio e la P.G. presso la Suprema Corte dei ricorsi da essa trattati. Ne deriva che ovviamente, ancorché il Procuratore della Repubblica soccombente possa in talune ipotesi impugnare la sentenza di prime cure (art. 72, 4° c.p.c.), legittimato a partecipare al giudizio di appello è soltanto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; parimenti, volta che l'impugnazione si svolga davanti alla Suprema Corte, unico legittimato a rappresentare il Pubblico Ministero è il corrispondente P.G. di legittimità (impuro ovvero non autonomo)⁶. Se l'intervento del requirente di legittimità non autonomo si giustifica banalmente con la necessità di assicurare la presenza del Pubblico Ministero (già attivatosi davanti al Giudice di merito) anche presso la Suprema Corte, l'intrinseca logicità dell'intervento del Pubblico Ministero di legittimità autonomo sembra altrettanto evidente: se il magistrato requirente (deve agire nei casi di cui all'art. 69 c.p.c. e) deve intervenire davanti al Giudice di merito (oltre che nei casi tipizzati) ogni qual volta sia coinvolto un qualche «pubblico interesse» (art. 70, ultimo comma c.p.c.), il Legislatore ha attribuito una volta per tutte tale inerenza pubblicistica al giudizio di cassazione, affrancando il Pubblico Ministero dall'onere di dimostrare la sussistenza del «pubblico interesse» e facendo a meno della sollecitazione della Suprema Corte (art. 71, 2° c.p.c.⁷). Ma, come specificato in apertura, l'intrinseca razionalità del sistema ed il vincolo della legge non sembrano sufficienti per diradare lo scetticismo di quanti continuano a seriamente dubitare della concreta utilità dell'intervento del Pubblico Ministero davanti alla Suprema Corte civile, quale previsto dal nostro ordinamento. Sul punto val la pena allora di sottolineare che i sistemi normativi, ed a *fortiori* quelli processuali, sono intrinsecamente strutturati e comunque aspirano ad una compiuta razionalità. Chiun-

⁶ Anche sotto questo profilo pacifico è l'orientamento della Dottrina: v. F.P. LUIO *Diritto processuale civile*, vol. I, Milano, 2009, pag. 147.

⁷ Ancorché trascurata, è la norma che meglio di ogni altra delinea l'assetto dei rapporti tra le magistrature giudicanti e requirenti, quale prefigurato dall'ordinamento. Infatti il rapporto tra queste due magistrature è (deve essere) estremamente cooperativo. Ovvio che a decidere quella controversia intrisa di pubblico interesse resta chiamato il Giudice, ma egli, proprio perché è, e resta comunque, unico responsabile della decisione, avverte (deve avvertire) l'esigenza di «integrare il contraddittorio» (per così dire), postulando e rendendo possibile la comparsa sulla scena processuale dell'interprete istituzionale dell'interesse pubblico su cui dovrà decidere. Detto in termini teatrali, il decidente, in quanto anche regista dell'azione scenica strumentale alla decisione (che è 'condannato' comunque ad emettere), si avvede che gli manca un 'personaggio' idoneo a 'rappresentare' l'interesse pubblico (essendo a tale scopo inette per definizione le parti originarie) e perciò, lungi dal ritenersi autosufficiente, inserisce nel *cast* processuale il Pubblico Ministero; non tanto – val la pena di rimarcare – perché esso decidente-regista non possa o non sappia decidere altrimenti sull'intera controversia (ivi compreso l'interesse pubblico che vi si trova commisto), ma proprio perché certamente decide meglio se, accanto alle parti private che 'rappresentano' meglio di ogni altro i rispettivi interessi, anche l'interesse pubblico sia 'rappresentato' nel modo più appropriato dall'apposito suo 'interprete'. Rispettando la citata disposizioni (ed il sistema in cui essa è compresa) siffatto decidente – regista giammai riterrebbe inutile l'inserimento sulla scena processuale del Pubblico Ministero né lo considererebbe «un lusso». Non è vano spreco che l'agone processuale si svolga ad armi pari tra tutti i suoi protagonisti, affinché il Decidente, lasciando al Pubblico Ministero la funzione di «tutelare» (rappresentandolo) l'interesse pubblico ((specialmente se contrastante con quello delle parti), possa decidere al di sopra di tutte le parti, Pubblico Ministero compreso, su tutti gl'interessi coinvolti nella controversia: dal *διαλόγισμός* (che, a differenza del *διαλόγους*, ingloba anche il significato di 'disputa') il *λόγος*, dalla contrapposizione la sintesi decisoria.

que li può mettere in discussione e può proporre di nuovi, purché tenga conto delle esigenze per cui sono nati e delle ripercussioni delle proposte riforme. Per esempio, possiamo anche proporre di ridurre il numero dei componenti dei Collegi della Suprema Corte (perché cinque nelle Sezioni semplici e soprattutto perché nove nelle Sezioni Unite ?); possiamo anche ritenere inutile la relazione con cui ha inizio il procedimento all'udienza pubblica (a che serve se tutti i protagonisti sono perfettamente a conoscenza degli atti?); possiamo perfino ritenere inutile tale udienza (e l'intervento dei Difensori) e con essa la stessa oralità che la connota (v. *infra sub* nota 13): ma tutto ciò possiamo ragionevolmente fare e tentare di sostenere soltanto se siamo in grado di elaborare un *novum* altrettanto strutturato e soprattutto se siamo consapevoli del *preteritum*. Altrimenti il rischio è sempre dietro l'angolo: quello di apprestare rimedi peggiori del male e di minare l'intrinseca razionalità del sistema dato. Con questo viatico metodologico, è agevole specificare la ragione, o meglio le puntuali e concrete ragioni, che hanno indotto il legislatore italiano a seguire le orme di quello francese e ad optare per l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nel giudizio di legittimità (come per altro è sancito davanti alla Corte di Lussemburgo). Ben vero davanti alla Suprema Corte l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero vale a dimostrare che «l'interesse principale che il giudizio mira a tutelare non è quello privato all'eliminazione della sentenza ingiusta o invalida, ma quello pubblico alla esatta interpretazione della legge, del quale il P.M. si fa portatore»⁸; 'portatore' - può forse aggiungersi - professionale, disinteressato ed istituzionale nel settore civile ed in non diversa misura in quello penale (di tal che lo statuto e la *ratio* del Pubblico Ministero risultano sostanzialmente omogenei *in utroque iure*⁹). In

⁸ A. PROTO PISANI, *loc. cit.*, p. 507. Per lo «scopo schiettamente pubblicistico», che subordina «l'interesse privato al servizio dell'interesse pubblico» cfr. Cfr. P. CALAMANDREI E C. FURNO, *Cassazione civile*, Nss. D.I., vol. II, Torino, 1968, p. 1054 e 1082; degli stessi Autori la tesi secondo cui la Suprema Corte «rende giustizia ai singoli soltanto nei limiti in cui ciò le possa servire per raggiungere il suo scopo di unificazione della giurisprudenza» (corsivo nell'originale), *ivi*, pag. 1056. Ne è rimasta traccia nella forma del 'ricorso', sebbene esso debba essere notificato prima del deposito, assegnato all'atto introduttivo del giudizio di legittimità (art. 360, 1° c.p.c.). Secondo F.P. LUISO (in *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 2009, pag. 435, «l'anomalia terminologica ha ragioni storiche, perché il ricorso per cassazione, all'origine, era un mezzo d'impugnazione straordinario e veniva proposto al di là del giudicato formale, come «*supplicatio*» all'organo cui si rivolgeva».

⁹ È vero che, ai sensi dell'art. 69 O.G., il Pubblico Ministero esercita le funzioni che la legge gli attribuisce sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia, ma ormai la sua indipendenza dal potere politico, oggetto di riserva di legge (art. 108, 2° Cost.), è presidiata dall'O.G. (artt. 105, 106 e 107, 4° Cost.). Pertanto, allo stato il Pubblico Ministero (*in utroque iure*) non è il rappresentante della società né (a differenza di quanto è avvenuto nel nostro paese in altre epoche) del potere esecutivo, ma è soltanto il rappresentante della legge, cioè colui cui è affidato il compito di illustrare al Decidente la disinteressata interpretazione della legge (al cui rispetto sono vincolati, al pari del Pubblico Ministero, gli stessi Giudici: art. 101 Cost.).

Per altro, per il requirente in sede civile non si è mai proposta una questione di «separazione delle carriere» (contrariamente a quanto si dibatte per il settore penale, temendosi una qualche soggezione dei giudicanti), anche perché non si è temuto di affermare, a proposito del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte civile, che addirittura «a quanto consta i collegi della Suprema Corte tengono in ben poco le conclusioni del procuratore generale, il quale finisce con lo svolgere un ruolo di rilievo assai modesto» (G. FINOCCHIARO, in *Guida al diritto*, 2013, fasc. n. 28, pag. 80). Tale valutazione - sia consentito aggiungere - appare tanto immotivatamente soggettiva quanto ingiustamente denigratoria nei confronti degli autorevoli

particolare la sistematica razionalità dell'intervento obbligatorio autonomo del Pubblico Ministero nel giudizio di legittimità si delinea in varie direzioni, che fanno capo a due innate caratteristiche del Pubblico Ministero civile: a differenza dei litiganti, egli non ha altro interesse che quello alla corretta applicazione della legge; a differenza della Suprema Corte, egli non decide (non deve decidere) all'incuné, ancorché concorra alla formazione dello *iussum* decisorio.

1.1. Innanzi tutto, se perfino davanti al Giudice di merito si rende necessario attribuire ad un interprete istituzionale (il Pubblico Ministero) la rappresentanza del «pubblico interesse» eventualmente coinvolto nella controversia tra privati (art. 70, ultimo comma c.p.c.); se a questo scopo si fa perfino carico allo stesso Decidente di merito di introdurre sulla scena processuale tale necessario interprete (art. 71, 2° c.p.c.: *retro sub* nota n. 7); come farne a meno allorché, come avviene nel giudizio di cassazione, addirittura «l'interesse principale che il giudizio mira a tutelare non è quello privato all'eliminazione della sentenza ingiusta o invalida, ma quello pubblico alla esatta interpretazione della legge, del quale il P.M. si fa portatore»? Non è ragionevole (si ribadisce: in tale sistema) che, poiché ciascuna delle parti in contesa è tenuta a rappresentare e a tutelare soltanto il proprio 'particolare' (fatto di *petitum* immediato e mediato), si schieri sull'agone processuale anche un rappresentante disinteressato della corretta applicazione della legge, al solo fine di consentire alla Suprema Corte (che resta *maîtresse des ses ouvertures*) di pervenire alla decisione più appropriata tra quelle in tal guisa dialetticamente prospettate? Ci si rende allora conto di quanto alogiche siano quelle opinioni che considerano l'intervento del Pubblico Ministero in cassazione una «sesta opinione» (oltre quelle della pentacratia sezione semplice) ovvero un «lusso insostenibile». Al che è davvero agevole ribattere innanzi tutto che se il legislatore avesse voluto una «sesta opinione» gli sarebbe stato facile aumentare il numero dei componenti del Collegio, mentre esso ha voluto invece che alla cognizione della Suprema Corte fosse offerta dialetticamente una posizione, una prospettiva, una soluzione pura, siccome 'de-purata' dall'interesse (altrettanto) istituzionalmente utilitaristico delle parti. E altrettanto agevole è parare, in via di prolepsi, la possibile obiezione, che aspira ad essere dirimente: ha bisogno la Corte di Cassazione di tale indipendente contributo, essendo proprio essa deputata, quale «organo supremo della giustizia», ad assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» (art. 65 O.G.)? Una domanda così radicale merita in primo luogo una risposta in termini metaforici: se in un nosocomio esiste un protocollo scientifico od organizzativo per cui chi opera al cuore deve prima consultare l'anestesista o i componenti dell'*équipe* scientifica, tale onere procedimentale di certo non sarebbe considerato inutile da alcun cardiocirurgo, neppure dal più autorevole, e neppure da alcun paziente. Fuori di metafora, anche l'ordinamento giuridico può prevedere - e di fatto prevede - 'protocolli' obbligatori volti a proceduralizzare l'attività decisoria della Suprema Corte per as-

Magistrati della Suprema Corte; il cui Primo Presidente si è dato carico perfino di ribadire autorevolmente (a fronte di qualche sporadica affrettata sintesi da parte degli Uffici di Cancelleria) la necessità di trascrivere puntualmente, in seno alle decisioni dei Collegi della Suprema Corte, «le articolate conclusioni assunte dal Pubblico Ministero».

In una visione più ampia non può sfuggire che il Pubblico Ministero nel nostro ordinamento vantava (fino all'ultima novella: v. *infra sub* par. n. 2) una sua intrinseca organicità nella declinazione del «pubblico interesse»: esercitando ed istruendo l'azione penale (nonché quella disciplinare nei confronti dei magistrati togati); agendo ed intervenendo nei giudici civili di merito nei casi sopra specificati; intervenendo «in tutte le udienze civili e penali» della Suprema Corte (art. 76 O.G.).

sicurare il miglior risultato possibile¹⁰; il cui conseguimento presuppone che (nel sistema sposato dal codice di rito) la Suprema Corte debba tenere conto non solo delle argomentazioni svolte dai protagonisti interessati, ma anche di quelle offerte dall'interprete disinteressato della legge (che soltanto a questo scopo interviene nel giudizio di legittimità). Estremamente rilevante appare poi la funzione tanto ancillare quanto dialetticamente necessaria del Pubblico Ministero in relazione alla funzione nomofilattica, che la Suprema Corte esercita con la formulazione dei principi di diritto (necessariamente *super partes*); sui quali l'ordinamento ha 'investito' con piena consapevolezza del rapporto costi-benefici, come è dato leggere nella relazione a proposito del novellato art. 384 c.p.c.: «Anche questo allargamento obbedisce all'esigenza di rafforzare l'efficacia della funzione nomofilattica. Esso è indubbiamente destinato ad appesantire il lavoro della Corte, almeno nel breve periodo, ma dovrebbe contribuire ad aumentarne la capacità di incidere sugli orientamenti dei giudici di merito e, quindi, spiegare effetti deflattivi nel medio – lungo periodo. Un più ampio reticolo di principi di diritto, enunciati anche in caso di rigetto dell'impugnazione, dovrebbe infatti scoraggiare la riproposizione di ricorsi già più volte respinti con chiare affermazioni di principio»¹¹. Ben vero, la funzione primaria della Suprema Corte è ormai decisamente quella di 'produrre' anche d'ufficio principi di diritto, ogni qualvolta, trattandosi di questione di particolare importanza, le sia possibile, a prescindere dalle sorti del giudizio (cui soltanto sono sensibili i litiganti), divaricandosi per tal via la funzione nomofilattica dalla formazione del giudicato: così nei casi d'inammissibilità del ricorso proposto dalle parti (art. 363, 3° c.p.c.); così non solo quando cassa *ex art.* 360, 1° n. 3 c.p.c., ma anche in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve comunque una questione di diritto (art. 384 c.p.c. cui faceva da necessario *pendant*, sul piano della corrispondente domanda, la prima parte dell'art. 366 *bis* c.p.c., ormai applicabile soltanto in via transitoria)¹². Quanto, infine, al preteso «lusso insostenibile» siamo - e restiamo – nel campo del processualmente possibile (che - come si è detto – astrattamente può coinvolgere la necessità della relazione introduttiva, l'oralità e la collegialità del giudizio, etc., cioè tutti i componenti del complesso ordigno processuale¹³); ma se il magi-

¹⁰ Non è possibile pretermettere che «compiere un rito vuol dire fare qualcosa con la potenza»: P. RICOEUR, *Parole et symbole*, in J. E. MENARD (a cura di), *Le symbole*, Université des sciences humaines de Strasbourg, 1975, p. 155, richiamato da A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario.*, Milano, 2001, p. 8.

¹¹ Relazione alla legge n. 80 del 2005, con cui venne conferita delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di casazione.

¹² É appena il caso di aggiungere che con tutto ciò si coordina perfettamente il potere riconosciuto al P.G. presso la Suprema Corte dall'art. 363 c.p.c., su cui v. da ultimo M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, in Riv. dir. proc. 2013, 32 ss., ora anche sul sito <http://www.judicium.it> (diretto dal Prof. B. Sassani), nonché R. RUSSO, *Il ricorso del P.G. presso la S.C. ex art. 363 c.p.c.: funzione e limiti*. Nota a sentenza della Suprema Corte, Sez. U, n. 404 del dì 11/01/2011, sul medesimo sito.

¹³ E davvero a nessuno sfugge che, nell'udienza pubblica, la relazione preliminare è volta a rendere edotti dei punti controversi i magistrati giudicanti diversi dal relatore e dal presidente, sicché essi (in uno agli spettatori) possano comprendere le arringhe dei difensori e la requisitoria del P.M.; il tutto nella cornice dell'oralità chiovendiana e della connessa pubblicità (dettata nel segno della «democrazia procedimentale»): «È impossibile immaginare un'udienza senza pubblico, anche se, al-

strato requirente in cassazione fosse un lusso insostenibile, a *fortiori* allora lo sarebbe anche il magistrato requirente nei giudizi di merito (di cui mai nessuno ha chiesto l'eliminazione o la riduzione); ed al postutto si tratterebbe allora di rivisitare l'intero assetto procedimentale del Pubblico Ministero nel giudizio civile¹⁴.

1.2. Spesso si ode un ardito auspicio: la Suprema Corte potrebbe 'produrre' di più se gli addetti alla Procura Generale presso la Suprema Corte fossero destinati ai Collegi giudicanti (il che ovviamente presuppone allora l'abolizione *tout court* dell'intervento del magistrato requirente davanti alla Suprema Corte in sede civile). Sennonché, così passando alla seconda caratteristica distintiva del Pubblico Ministero di legittimità, a questa stregua¹⁵ non ci si accorge che proprio il fatto che il requirente di legittimità resta estraneo alla finale elaborazione ed alla confezione materiale della decisione rende più proficuo il suo specifico contributo nomofilattico; sotto un duplice profilo.

1.2.A. Intanto, l'inusitato numero di ricorsi di cui è gravata la Suprema Corte (come inevitabile effetto della illegalità, tanto diffusa quanto accettata, che caratterizza la società italiana, mettendo in crisi il principio di effettività dell'ordinamento giuridico) costringe assai spesso tale «organo supremo della giustizia» (e la nostra Corte merita ampiamente tale titolo) a dilaniarsi già al suo interno tra *celeritas* e *iustitia*, cioè tra un atteggiamento maggiormente

la fine, i banchi appariranno vuoti: in effetti è come se il rituale attirasse a sé, prima ancora che un pubblico accidentale, il popolo. Se l'officiante è il vettore per il cui tramite simboli e credenze vengono trasmessi al popolo, l'unico soggetto in grado di certificare la credibilità dell'azione del primo, e a conferirgli vita, è pur sempre e *solo* il popolo»: così A. GARAPON, loc. cit., p. 98. Questa preziosa osservazione, che conferma a livello rituale il principio fondamentale dettato dall'art. 101, 1° Cost., trova esemplare conferma nell'esperienza giudiziaria, in cui è dato riscontrare che la solennità dell'udienza pubblica non deflette minimamente nei rari casi di «udienza senza pubblico».

14 Per rendere tangibile il contributo nomofilattico del Pubblico Ministero davanti alla Suprema Corte possono valere alcuni esempi:

a) in un caso non ancora deciso (n. 26056/ 2008 R.G. - ud. del 19/6/2013) il Pubblico Ministero ha così concluso: «accoglimento del ricorso; in subordine rimessione alle Sezioni Unite affinché enuncino i seguenti principi di diritto:

- qualora il divorzio consegua alla separazione, il livello di vita che i coniugi avevano concretamente tenuto o avrebbero potuto tenere in base ai loro redditi, cui correlare l'assegno postmatrimoniale, è quello risultante al momento della cessazione della convivenza;

- qualora il divorzio consegua alla separazione, dei miglioramenti delle condizioni economiche dell'obbligato al pagamento può tenersi conto in sede di determinazione dell'assegno sia se essi valgano a consentirgli di assicurare all'altro coniuge il predetto tenore di vita, sia se essi traggano origine da sacrifici personali od economici sopportati anche dall'altro coniuge durante la convivenza; in ogni caso, qualora il coniuge obbligato abbia assunto nuovi oneri familiari derivanti da altro matrimonio, deve procedersi al prudente contemperamento degli interessi coinvolti»;

b) in altra occasione la Suprema Corte (sent. n. 5862 del 2007) ha accolto le conclusioni del Pubblico Ministero che aveva chiesto, in contrasto con le tesi difensive delle Parti, «disporsi la cassazione della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio».

15 Da parte lasciando l'assurdità della proposta in esame: riprendendo la metafora del nosocomio (v. *retro sub* par. 1.1) è come se, per potere eseguire un maggior numero di interventi chirurgici, il direttore del nosocomio decidesse di farli eseguire anche dagli anestesisti ovvero dai componenti del comitato scientifico che deve assistere il cardiocirurgo.

attento ai risultati quantitativi e l'esigenza di assicurare un altissimo profilo qualitativo della propria funzione. Tale travaglio si è reso massimamente manifesto nell'applicazione dell'art. 366 *bis* c.p.c. (v. *infra sub* par. n. 4) che, proprio in ragione delle incertezze cui ha dato spunto la giurisprudenza della Suprema Corte, è stato poi abrogato (restando tuttavia applicabile in via transitoria, e cioè per innumerevoli ricorsi). Orbene, proprio impersonando il pubblico interesse alla migliore decisione possibile, il requirente di legittimità può contribuire affinché la Suprema Corte contemperi nel miglior modo possibile *celeritas* e *iustitia*, così conseguendo l'«ottimo» procedimentale e decisorio.

1.2.B. Inoltre, a tale «ottimo» il requirente di legittimità concorre per altro verso, essendo egli esente da quei rischi psicologici che nell'ordinamento inglese vengono compendati nella c.d. *confirmation bias* (naturale tendenza dell'autore di una decisione a non più modificarla) e che immancabilmente possono, proprio perché operanti nel subconscio, insidiare il dinamismo perfino del più autorevole e saggio Decidente¹⁶.

- 2.** Modificando gli artt. 70, 2°, 380 *bis*, 2° e 390, 1° c.p.c. nonché l'art. 76 O.G., gli artt. 75 e 81 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013¹⁷ interdicono al P.G. di legittimità sia di presenziare alle udienze civili che si svolgano davanti alla «apposita sezione» (Sezione c.d. filtro, prevista dall'art. 376 c.p.c.) ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. sia di presentare in tali udienze requisitorie scritte; coerentemente, alla stregua dell'art. 380 *bis* c.p.c. (come novellato dal citato D.L.), di tale udienza saranno avvertiti gli «avvocati delle parti» (affinché possano presentare memorie scritte o chiedere di essere sentiti), ma non più il P.G. di legittimità¹⁸. È ap-

¹⁶ Così è avvenuto che l'orientamento inteso a legittimare la sospensione facoltativa del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (predicato dalla sent. n.408/ 2000 delle Sezioni Unite), è stato ribaltato successivamente (sent. Sez. U, Ordinanza n. 14670 del 01/10/2003), anche a seguito delle obiezioni avanzate dal Pubblico Ministero (v. sent. n. Sez. 1, Sentenza n. 1676 del 06/02/2001, già dissonante rispetto alla predetta sentenza a Sezioni Unite del 2000).

¹⁷ Pubblicato in pari data sulla G.U., entrato in vigore il 22 giugno 2013 e convertito per gli articoli sopra ricordati, con una sola modificazione, con Legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20-8-2013, S.O. n. 63, entrata in vigore il 21 agosto 2013.

¹⁸ Il novellato art. 70, 2° c.p.c. statuisce che l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità (non è più generale, come dianzi previsto, ma) è ammesso soltanto nei casi indicati dalla legge. Correlativamente, per un verso, il novellato art. 76 O.G. specifica le ipotesi in cui tale intervento è ammesso, espressamente escludendolo per le udienze della Sezione c.d. filtro e, per altro verso, il nuovo art. 380 *bis*, 2° c.p.c. appresta la disciplina di dettaglio per rendere operativa tale esclusione nel rito camerale davanti a tale Sezione. Qualora il citato D.L. si fosse limitato a modificare l'art. 70, 2° c.p.c. per statuire che il P.G. di legittimità dovesse intervenire soltanto nei casi previsti dalla legge, avremmo avuto un perfetto allineamento del suo intervento a quello del Pubblico Ministero di merito: nelle fattispecie specificate dagli artt. 69 e 70, 1° e 3° c.p.c., e soltanto in esse, nella causa (promossa dal Pubblico Ministero di merito o trattata con il suo intervento) pervenuta al grado di legittimità sarebbe stato sempre necessario l'intervento della P.G. presso la Suprema Corte (come dire che sarebbe restato espunto il Pubblico Ministero di legittimità autonomo, ma non quello non autonomo: v. *retro sub* par. n. 1). Sennonché, con la modifica degli artt. 76 O.G. e 380 *bis*, 2° c.p.c., il Legislatore del 2013 specifica ulteriormente che l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità è comunque sempre interdetto nel rito camerale con cui decide la Sezione filtro. E siffatta esplicita e indiscrimi-

pena il caso di rammentare che, ai sensi del previgente art. 376 c.p.c., tutti i ricorsi per cassazione (non assegnati al vaglio delle Sezioni Unite) dovevano passare al vaglio preliminare dell'apposta sezione c.d. filtro (la Sesta Sezione, quale disciplinata dall'art. 67 *bis* O.G.), siccome deputata a deciderli con il rito camerale (art. 380 *bis* c.p.c.), qualora sussistesse uno dei possibili esiti decisori specificati dall'art. 375 c.p.c. (inammissibilità anche ex art. 360 *bis* c.p.c., improcedibilità, integrazione del contraddittorio, rinnovazione della notifica, estinzione,

nata esclusione, nell'ambito di una disciplina volta a tipizzare rigorosamente l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità, sembra escludere perfino che egli possa intervenire di propria iniziativa nel rito camerale della Sezione c.d. filtro ai sensi dell'art. 70, ultimo comma c.p.c. (che a stretto rigore consentiva, e tuttora consente, l'intervento c.d. facoltativo del Pubblico Ministero di merito); d'altronde, anche ad ammettere l'iniziativa *motu proprio*, come spiegare che sul medesimo giudizio l'intervento è obbligatorio davanti al Giudice di merito e facoltativo davanti alla Suprema Corte? Ne consegue che, alla stregua del D.L. citato, l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità resta in vigore soltanto per le udienze davanti alle Sezioni Unite, per le udienze pubbliche davanti alle Sezioni semplici nonché per i regolamenti di competenza e di giurisdizione (sempre che tali regolamenti siano trattati con il rito previsto dall'art. 380 *ter* c.p.c.); resta invece bandito per le udienze camerali ex art. 380 *bis* c.p.c., ancorché nel precedente giudizio di merito si fossero dispiegati l'azione o l'intervento del Pubblico Ministero di merito.

Un'ultima notazione: la modifica dell'art. 380 *bis*, 2° c.p.c. rende evidente che il Legislatore ha voluto escludere senz'altro l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità in tutte le udienze trattate dalla Suprema Corte con il rito camerale da tale disposizione previsto. Sennonché a stretto rigore il novellato art. 76 O.G. esclude tale intervento in tutte le udienze che si svolgano davanti alla Sezione c.d. filtro, sicché sarebbe possibile una interpretazione che impedisca il medesimo intervento non solo nei casi in cui tale Sezione decida con il rito camerale, ma anche quando essa decida con il rito dell'udienza pubblica, come pure è di fatto avvenuto; anzi per questa via resterebbe acclarata la legittimità di tale problematica prassi (v. *infra sub* nota 20). Se così fosse, l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità resterebbe riservato alle udienze tenute dalle Sezioni Unite ed alle udienze pubbliche tenute dalle sezioni semplici, con esclusione (in ogni caso) delle udienze (pubbliche o camerali) tenute dalla Sesta Sezione, nonché per i regolamenti di competenza e di giurisdizione (sempre che tali regolamenti siano trattati con il rito previsto dall'art. 380 *ter* c.p.c.). Ma tale approdo ermeneutico sarebbe veramente alogico, perché nessuna ragione giustifica un diverso trattamento dell'intervento del P.G. presso la Suprema Corte a seconda che l'udienza pubblica si svolga davanti alle prime cinque Sezioni ovvero alla Sesta (c.d. filtro).

Infine la modifica dell'art. 390 c.p.c. corrisponde ad una esigenza tecnica di coordinamento, giacché alla stregua delle anzidette modifiche il Pubblico Ministero di legittimità conclude soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 380 *ter* c.p.c., ma non risolve la questione dell'ammissibilità della rinuncia della parte dopo che le sia stata notificata la relazione di cui all'art. 380 *bis*; problema su cui sia consentito rinviare a R. RUSSO, *La rinuncia al ricorso per cassazione*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura del compianto F. CIPRIANI, Cedam, 2009, pag. 389.

Quanto all'applicazione *ratione temporis*, mentre la modifica dell'art. 76 O.G. (art. 81 del D.L. cit.) è operativa dal 22 giugno 2013, le modifiche degli artt. 70, 2°, 380 *bis*, 2° e 390, 1° c.p.c. «si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e cioè «a partire» dal giorno 22 agosto 2013, essendo entrata in vigore la legge di conversione il 21 agosto 2013 (ai sensi dell'art. 75, 2° D.L. cit., come sostituito in sede di conversione).

evidenza decisoria, positiva o negativa), mentre per i regolamenti di competenza e di giurisdizione era previsto alternativamente il rito di cui all'art. 380 *ter* c.p.c.¹⁹. In estrema sintesi, lo sbocco di tale valutazione preliminare poteva essere duplice: a) il relatore della Sezione filtro, cui era stata assegnata tale valutazione, non riteneva che il ricorso si prestasse a decisione camerale ed allora lo restituiva al Presidente che lo dirottava alla Sezione semplice di competenza, affinché fosse deciso in pubblica udienza; b) altrimenti detto relatore depositava una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che potessero giustificare la pronuncia camerale e tale relazione veniva trasmessa al Pubblico Ministero di legittimità e alle parti per essere discussa (oralmente *vel* mediante memorie) in seno all'apposita udienza camerale, all'esito della quale la Sezione o avallava la relazione, trasformandola in definitivo *iussum* della Suprema Corte, ovvero (non condividendo la relazione, anche a seguito dei contributi dialettici delle parti o del Pubblico Ministero di legittimità) disponeva che quel ricorso dovesse essere deciso (da altra Sezione) in udienza pubblica. Il meccanismo processuale così descritto rispondeva ad una logica ovvia: definire con un rito (apparentemente) breve e semplificato, ma estremamente garantito²⁰, i ricorsi viziati in rito ovvero dotati di evidenza decisoria (positiva o negativa) e riservare alla udienza pubblica gli altri ricorsi. Ma, proprio perché tale era l'esclusiva *ratio* della Sesta Sezione e del rito di cui all'art. 380 *bis* mai nessuno ha ipotizzato che soltanto all'udienza pubblica la Suprema Corte esercitasse con pienezza la propria funzione nomofilattica sul versante dello *ius constitutionis* (cioè l'esistenza e il significato della legge in astratto), mentre lo *ius litigatoris* (cioè la ricostruzione del fatto e l'applicazione della legge al fatto così ricostruito) fosse riservato al rito camerale²¹. E ciò non era ipotizzabile se non altro perché non solo tutti i ricorsi per cassazione (quale che sia la loro teorica collocazione nello *ius constitutionis* o nello *ius litigatoris*) dovevano (e tuttora devono) essere sottoposti alla selezione preliminare della Sezione Filtro, ma soprattutto perché è soltanto all'esito del rito camerale che si stabilisce se il singolo ricorso deve essere deciso in sede camerale o in udienza pubblica (tale essendo il senso, tanto 'meccanico' quanto processuale, di ogni 'filtro', cioè di ogni preventiva e mirata selezione). In altri termini, ammessa (per pura comodità dialettica) l'equazione [ordinanza ex art. 375 c.p.c. = *ius litigatoris*], essa può essere predicata soltanto dopo che si sia svolto il rito camerale con la partecipazione dei legittimi contraddittori. A questo punto appare chiara la duplice criticità processuale della novella, anche alla stregua di quanto non a caso premesso (*retro sub* par. 1).

¹⁹ In realtà non v'è alternativa reale per i regolamenti di giurisdizione, siccome di competenza delle Sezioni Unite (in forza degli artt. 360 n. 1, 374 e 376, 1° c.p.c.), sicché essi sono invariabilmente trattati con il rito di cui all'art. 380 *ter* c.p.c.

²⁰ A tal punto che taluno asseriva, non senza qualche ragione, che il rito camerale ex art. 380 *bis* c.p.c. garantiva le parti più di quanto non avvenisse con il rito pubblico. Donde la tentazione della Suprema Corte, talora tradotta in concreto, di utilizzare il rito pubblico anche nei casi in cui sarebbe stato più ortodosso il rito camerale, al fine di evitare i suoi correlativi e più gravosi adempimenti processuali (v. *retro sub* nota n. 18).

²¹ «Secondo lo schema sillogistico lo *ius constitutionis* attiene alla premessa maggiore (ma non a tutta la premessa maggiore: non ne fa parte, infatti, l'applicazione del diritto); invece lo *ius litigatoris* attiene per una parte alla premessa maggiore (cioè per la parte concernente l'applicazione della legge al caso concreto) e per parte alla premessa minore (e cioè alla ricostruzione del fatto a seguito della valutazione delle prove»: F. M. IACOVIELLO, *Giudizio di cassazione*, in Trattato di procedura penale, Vol. V, Impugnazioni, Milano, 2009, pag. 637, nota 1.

3. Se la causa trattata dalla Suprema Corte ex art. 380 *bis* c.p.c. sia stata promossa dal Pubblico Ministero di merito ovvero sia stata trattata con il suo necessario intervento, ovvero se addirittura il ricorso per cassazione sia stato proposto dal P.G. presso la Corte d'Appello (art. 72, 3°, 4°, e 5° c.p.c.), all'udienza della Sezione c.d. filtro il «pubblico interesse» (art. 70, ultimo comma c.p.c.) che sta alla base dell'azione (art. 69 c.p.c.) o dell'intervento del Pubblico Ministero di merito (variamente declinato dall'art. 70 c.c. stesso) non sarà più rappresentato e presidiato da alcuno, giacché in tale udienza non potrebbe presenziare ed in qualsiasi altro modo interloquire né ovviamente (per quanto dianzi detto) il P.G. presso la Corte d'Appello né il P.G. di legittimità (attesa l'espressa esclusione dettata dal cit. D.L.). Addirittura qualora fosse stato proprio il Pubblico Ministero di merito all'uopo legittimato (il P.G. presso la Corte d'Appello) a ricorrere per cassazione, all'udienza camerale ex art. 380 *bis* c.p.c. potrebbero legittimamente presenziare e difendersi (anche mediante memorie scritte) i suoi legittimi contraddittori, doverosamente avvisati, mentre alla stregua del cit. D.L. resterebbe inibita qualsiasi attività difensiva dell'ignara parte ricorrente pubblica. Ed in tale udienza per un verso non vi sarebbe alcun soggetto processualmente in grado di insorgere per fare valere la manifesta violazione del principio del contraddittorio ex art. 111, 2° Cost. e 101 c.p.c.; per altro verso, neppure la Suprema Corte potrebbe fare capo al potere previsto dall'art. 71, 1° c.p.c. (per sollecitare d'ufficio l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità) sia perché tale potere è esercitabile soltanto nei casi previsti dall'art. 70, 1° (mentre l'intervento in cassazione è trattato dal 2° comma) sia perché l'intervento del P.G. di legittimità in quell'udienza è espressamente bandito dal citato D.L. (con conseguente inapplicabilità anche dell'art. 3 att. c.p.c.). Pertanto alla stregua del citato D.L., nella descritta evenienza la Sesta Sezione dovrebbe decidere su un ricorso, e in ipotesi dichiararlo inammissibile o manifestamente infondato, in (legislativamente imposta) assenza del suo protagonista principale (siccome addirittura ricorrente). Ci si rende conto allora che il cit. D.L. finisce per incidere irrazionalmente in modo estremamente negativo anche sull'effettività del ruolo del Pubblico Ministero di merito (sulla cui necessità processuale mai nessuno ha sollevato dubbi: v. *retro sub* nota n. 3). Tale ultimo ruolo, fondato sulla necessaria tutela del «pubblico interesse», si articola variamente in azioni esperite dal Pubblico Ministero davanti al Giudice di prime cure ovvero nel suo necessario intervento; in un caso o nell'altro tale pubblico interesse non può che essere presidiato in tutti i gradi, restando affidato alla cura dell'ufficio requirente che ha sede presso il giudice *ad quem*, quale che sia il rito previsto. Allorché, dunque la causa innervata su tale interesse collettivo pervenga al grado di legittimità, di certo essa non dovrebbe restare priva del suo pubblico rappresentante istituzionale. Allo stato della previgente normativa forse di tale esigenza non ci siamo resi conto, perché essa è stata fin qui assolta dal necessario e generale intervento del Pubblico Ministero di legittimità: sia che si trattasse di azione promossa in prime cure dal Pubblico Ministero, sia che esso fosse intervenuto nel processo da altri promosso, sia che ricorrente in cassazione fosse addirittura il requirente di secondo grado²². Tuttavia se, come detta il citato D.L., si amputa parzialmente l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità nel modo anzidetto²³, rimane priva di pubblico rappresentante ogni causa in cui il ruolo del Pubblico Ministero si sia già espresso davanti ai giudici di merito nei modi anzidetti e la causa, pervenuta davanti alla Suprema Corte perfino a seguito del ricorso del Pubblico Ministero di secondo grado, si debba svolgere con il rito camerale di cui all'art. 380 *bis* c.p.c.; laddove appare evidente che proprio a seguito di una relazione che abbia delibato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, sorge un concreto inte-

²² V. *retro sub* note n. 1 e 2.

²³ V. *retro sub* nota n. 18.

resse a contraddire del Pubblico Ministero dell'apposito grado. In altri e più generali termini, a seguito del citato D.L. l'azione o l'intervento del Pubblico Ministero di merito, con tanto rigore disciplinati (v. artt. 158 e 397, 1° n. 1 c.p.c.), restano privi di protezione processuale allorché la controversia pervenga davanti alla Suprema Corte e sia incanalata sul rito camerale ex art. 380 *bis* c.p.c.; quasi che proprio nel momento culminante del giudizio evapori il sotteso pubblico interesse²⁴. Detto diversamente, il ruolo del Pubblico Ministero di legittimità sembra tecnicamente ineliminabile nella parte in cui assicura la presenza del requirente pubblico nei casi in cui si sia attivato il ruolo del Pubblico Ministero di merito ai sensi degli artt. 69 e 70 c.p.c.: *simul stabunt vel simul cadent*, qualunque sia il rito adottato dal giudice di legittimità.

4. Il ruolo del Pubblico Ministero di legittimità autonomo (o puro), siccome imposto al di là dei predetti casi (v. *retro sub* par. n. 1), è invece di per sé tecnicamente amputabile, senza compromettere l'effettività del ruolo svolto dal Pubblico Ministero davanti al Giudice di merito. La riforma implicitamente conferma il necessario intervento del requirente di legittimità, limitandosi a bandirlo soltanto allorché la Sezione filtro proceda con il rito camerale disciplinato dall'art. 380 *bis* c.p.c. (v. *retro sub* nota n. 18). Ma richiamando quanto già esposto in termini funzionali a proposito di tale tipo di requirente di legittimità (v. *retro sub* par. n. 1), qui si addensano altre gravi criticità. Si è infatti già rimarcato (*retro sub* par. n. 2) che tutti i ricorsi devono essere sottoposti al vaglio della Sesta Sezione, sicché all'esito di tale filtro delle due l'una: o devono essere sottoposti fin da subito alla trattazione in pubblica udienza (ove l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità è sempre necessario) ovvero devono essere trattati con il rito camerale davanti alla Sezione filtro, la quale stabilisce se deciderli in via definitiva ai sensi dell'art. 375 c.p.c. oppure dirottarli alla pubblica udienza. Ma se è così, se cioè il ricorso approda alla pubblica udienza (in cui il Pubblico Ministero di legittimità è comunque necessario) soltanto se esso esce indenne dall'esame (preliminare o finale, cioè a seguito dell'apposita udienza camerale) della Sezione filtro, è evidente che anche davanti a tale sezione non può difettare l'intervento del medesimo Pubblico Ministero. Invero il 'filtro' (gestito dalla Sesta Sezione) è volto a 'selezionare' per l'appunto i ricorsi che devono essere trattati in pubblica udienza e quelli che invece devono essere decisi con il rito camerale; dunque all'attività processuale (in particolare, il rito ex art. 380 *bis* c.p.c.) con cui si svolge tale 'filtro' devono partecipare tutti coloro (parti e Pubblico Ministero di legittimità) in ipotesi interessati alla decisione (camerale o pubblica). Se il Pubblico Ministero è necessario tutore del «pubblico interesse» nomofilattico in se-

²⁴ Per esempio, proposta querela di falso in via principale, è tenuto ad intervenire (ai sensi dell'art. 221, 3° c.p.c.) il Procuratore della Repubblica, il quale ne chiede l'accoglimento. Il Tribunale accoglie la domanda con sentenza annullata in appello, nonostante il contrario avviso del Procuratore Generale. Se il soccombente attore proponga ricorso per cassazione e la Suprema Corte ritenga di adottare il rito camerale ex art. 380 *bis* c.p.c. (delibando, in ipotesi, la manifesta infondatezza dell'impugnazione), alla stregua della riforma in commento il Pubblico Ministero di legittimità non potrà più presidiare il «pubblico interesse» alla 'demolizione' (dell'efficacia probatoria) dell'atto pubblico impugnato di falso, perché (a differenza delle parti) non ha più *ius ad loquendum*. Ma, così stando le cose, a che serve l'intervento del Pubblico Ministero di merito se, per 'estromettere' dal giudizio il Pubblico Ministero, è sufficiente che il ricorso per cassazione (proposto dall'attore che invochi, al pari del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, l'accoglimento della querela) sia trattato con il rito camerale? Non è proprio questa l'ultima e decisiva sede in cui eventualmente (prospettare e) far valere le ragioni impersonate dal Pubblico Ministero e contestare la provvisoria deliberazione del relatore della Sesta Sezione?

de di pubblica udienza, appare processualmente coerente che egli non possa restare assente nel corso dell'attività processuale (il rito camerale) volta a selezionare i ricorsi che debbano essere trattati con il rito pubblico²⁵; analogamente, se in forza del medesimo «pubblico interesse» è necessario l'intervento del requirente di legittimità affinché la Suprema Corte sia posta in grado di emettere la decisione maggiormente conforme all'ordinamento, non si vede perché tale intervento debba essere bandito sol perché la Sezione sesta tratti il ricorso con il rito camerale, uno dei cui esiti è per l'appunto la rimessione all'udienza pubblica. In particolare, anche nell'udienza camerale il Pubblico Ministero di legittimità, per rappresentare alla Suprema Corte il «pubblico interesse» nomofilattico che è chiamato ad impersonare, potrebbe opporsi alla relazione che abbia deliberato per esempio l'inammissibilità del ricorso, e chiedere che esso sia perciò deciso in pubblica udienza; ovvero al contrario potrebbe postulare l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con la relazione che avesse deliberato la sua manifesta fondatezza ovvero la *translatio* all'udienza pubblica. Di tali evenienze vi è concreta sperimentata evidenza: per esempio ripetutamente, proprio in sede di udienza 'filtro', la Procura Generale ha rappresentato alla Sesta Sezione che di per sé, se ragionevolmente interpretato, l'art. 366 bis c.p.c.²⁶ non richiede a pena di inammissibilità la formulazione di un «momento di sintesi omologo del quesito di diritto», allorché sia dedotto il vizio di cui all'art. 360, 1° n. 5 c.p.c., e che neppure può pretendersi la formulazione del quesito di diritto allorché il ricorso proponga una questione di legittimità costituzionale, chiedendo che su tali questioni si pronunciassero (nuovamente) le Sezioni Unite o in subordine (per la prima volta) la Corte Costituzionale²⁷. Dal che resta per altro definitivamente

²⁵ Del che si avvede agevolmente a volere ipotizzare, per mera comodità dialettica, che la Sesta Sezione decida di trattare tutti i ricorsi con il rito camerale; in tal caso l'intervento del Pubblico Ministero di legittimità residuerebbe soltanto per quei ricorsi che detta Sezione rimetta al vaglio dell'udienza pubblica.

²⁶ Norma poscia abrogata anche in ragione della severità con cui era stata interpretata, ma ancora largamente applicabile *ratione temporis*. Sul tema sia consentito rinviare a R. RUSSO, *Quid iuris del quid iuris*, sul sito <http://www.judicium.it> (diretto dal Prof. B. Sassani).

²⁷ «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata (nella specie, dal P.G.) con riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma settimo, Cost. - relativa all'art. 366-bis cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce l'obbligo, a pena di inammissibilità, in ordine alla proposizione di ciascun motivo riconducibile all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., di indicare (in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l'univoca interpretazione della S.C.) chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, poiché la suddetta norma di cui all'art. 366-bis (applicabile, nel caso esaminato, "ratione temporis") - come interpretata costantemente dalla stessa giurisprudenza di legittimità - non discrimina, in alcun modo, i cittadini, non lede il loro diritto di agire in giudizio (peraltro esercitato mediante la difesa tecnica di avvocati iscritti nell'apposito albo dei cassazionisti e, perciò, dotati di particolare competenza professionale) e, infine, non impedisce (né rende estremamente difficile) il ricorso per cassazione». (Sez. 3, Ordinanza n. 27680 del 30/12/2009, Rv. 610873). Nello stesso senso, in motivazione, v. tra le altre Sez. 2, Ordinanza n. 21146 del 2011 e Sez. 3, Ordinanza n. 27682 del 2009.

Le obiezioni della Procura Generale non sono state condivise, ma l'intervento del Pubblico Ministero è forse valso a creare un costruttivo dibattito all'interno della Suprema Corte, tuttora in corso.

confermato che, risultando lo spazio di operatività dell'udienza pubblica decisamente condizionato dal raggio di azione del rito camerale, non si può inibire nel rito camerale l'intervento del requirente di legittimità, senza incidere contemporaneamente sull'oggetto del rito pubblico e sull'intervento in tale rito del requirente di legittimità autonomo.

5. In realtà, la novella non è la proiezione volitiva e precettiva di un compiuto disegno processuale né di per sé è in grado di accelerare la definizione dell'immane arretrato civile accumulato incolpevolmente dalla Suprema Corte; esso si spiega invece soltanto in ragione della sopravvenuta attuale 'impotenza' dell'Ufficio del Pubblico Ministero (nonostante il riconosciuto impegno profuso dai Magistrati che vi sono addetti) e della conseguente esigenza di contenere l'impegno del P.G. di legittimità²⁸, reso ormai oggettivamente insostenibile a seguito dell'enorme numero di ricorsi trattati in ogni udienza dalla Sezione filtro della Suprema Corte (a volte anche un centinaio). È accaduto infatti che il sistema codicistico, incentrato sulla prevalenza (tuttora positivamente conclamata²⁹) del rito pubblico (cui sono intrinsecamente coordinati i fondamentali principi della collegialità e dell'oralità), è diventato statisticamente recessivo a favore di quello camerale disciplinato dall'art.380 *bis* c.p.c. Ben vero, mentre organico, struttura e funzioni del Pubblico Ministero di legittimità erano conformati in rapporto ad un sistema processuale in cui il centro di produzione decisionale risiedeva prevalentemente nei cinque canonici Collegi della Suprema Corte (da parte lasciando le Sezioni Unite), attualmente i centri di produzione decisionale si sono moltiplicati in misura tendenzialmente corrispondente al numero dei magistrati relatori della Sesta sezione (in atto composta da 55 Magistrati, molto più di ogni al-

In altre occasioni la Procura Generale ha invece coonestato l'inammissibilità del ricorso: «Alla stregua del principio generale di cui all'art. 11, comma primo, disp. prel. cod. civ., secondo cui, in mancanza di un'espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, nonché del correlato specifico disposto del comma quinto dell'art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l'abrogazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi dell'art. 47 della citata legge n. 69 del 2009) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile». (Sez. 3, Ordinanza n. 7119 del 24/03/2010, P.M. conf., Rv. 612327).

²⁸ Da atti ufficiali emerge che all'epoca del D.L. citato: «L'organico della Procura era di sessantacinque sostituti; attualmente ne sono in servizio quarantotto..... La scopertura dell'organico è, quindi, del 26,2%.....» (dichiarazione resa dal P.G. presso la Suprema Corte davanti al Consiglio Superiore della Magistratura in data 5.6.2013). È appena il caso di aggiungere che soltanto la metà circa dei sostituti in servizio è addetto al servizio civile e che molti di essi sono anche gravati del delicatissimo servizio disciplinare.

²⁹ La persistente centralità dell'udienza pubblica è dimostrata una volta per tutte dal rito della revocazione (art. 391 *bis*, 4° c.p.c.): esso è camerale se il ricorso si riveli inammissibile (soprattutto perché, come spesso è dato registrare, non viene prospettato un errore di fatto); ma se il ricorso per revocazione risulti ammissibile, esso non può essere definito, neppure se *au fond* manifestamente fondato o infondato, con il rito camerale: come dire che, per accertare e correggere il lamentato errore della S.C. (ed impedire la reiterazione di altri possibili errori) il procedimento che offre maggiori garanzie di approfondimento resta quello pubblico ed il provvedimento conclusivo non può essere altro che una sentenza.

tra Sezione Semplice e delle stesse Sezioni Unite civili); per converso è ovviamente impossibile una corrispondente partenogenesi dell'intervento del requirente di legittimità (istituzionalmente monocratico). E dunque, se per un verso, non si può non plaudire di fronte all'immane sforzo profuso dalla Suprema Corte, per altro verso resta il fatto che, sul piano generale, l'opzione per la *celeritas* dei giudizi di merito e di legittimità inevitabilmente sconta un depotenziamento delle garanzie volte ad assicurare la *iustitia* della decisione; sicché ora, a seguito delle ultime riforme, tanto la decisione di merito in sede di gravame quanto quella di legittimità è seriamente condizionata da una serie cumulativamente progressiva di 'filtri'; l'ultimo dei quali (quello della Sezione c.d. filtro della Suprema Corte) resta ora orfano perfino dell'intervento del requirente di legittimità³⁰. Di certo è auspicabile che il Legislatore, invece di tamponare emergenze ed incolpevoli 'impotenze' con provvedimenti estemporanei³¹, intraprenda finalmente (investendo idealmente ed economicamente sulla Giustizia) la via di una vera riforma strutturale ed organizzativa, nel segno questa volta della coerenza e dell'organicità processuale che è, e resta, un valore primario; giacché, «come aveva scritto Luhmann, e già sapeva Rabelais nel Cinquecento, l'accettazione sociale di un processo – e quindi dei suoi risultati – prescinde dal contenuto specifico della decisione che lo conclude, dipendendo essenzialmente dalle modalità rituali del procedimento»³². Più precisamente la coerenza e la razionalità procedimentale costituiscono precondizioni di qualsiasi riforma legislativa che aspiri a coagulare attorno a sé consenso e rispetto. S'innovi organicamente lo statuto del Pubblico Ministero in sede civile, se necessario; altrimenti, per superare la predetta incolpevole 'impotenza', si potenzino adeguatamente (anche) le risorse personali ed organizzative del Pubblico Ministero di legittimità (come disposto dall'art. 74 del cit. D.l., nella versione introdotta in sede di conversione, soltanto per la Suprema Corte).

³⁰ Su questi temi e sulla riforma del 2012, sia consentito rinviare a R. RUSSO, *Dialoghi sulle impugnazioni civili al tempo della spending review*, pubblicato sul sito <http://www.judicium.it> (diretto dal Prof. B. Sassani).

³¹ Molto più severo il giudizio espresso da B. SASSANI, in *Strenne di Natale, strenne di primavera, strenne di stagione: il processo civile in saldo perenne*, sul sito ult. cit.

³² M. TARUFFO, *La semplice verità. Il Giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009, pag. 105.